

**Legge Regionale 21 agosto 1989, n. 51****Testo unico delle Leggi sul personale.**

(Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 31.08.1989)

## INDICE

**Titolo 1 - PERSONALE REGIONALE****Capo 1 - RUOLO DEL PERSONALE**

Art. 02 - Qualifiche funzionali

Art. 03 - Dotazione organica

Art. 04 - Progetti finalizzati

Artt. 05 - 12

**Capo 2 - DIRIGENZA**

Artt. 13 - 20

Art. 21 - Accesso alle qualifiche dirigenziali

Art. 22 - Contingente della I qualifica dirigenziale

Art. 23 - Affidamento di funzioni di qualifica dirigenziale superiore

Art. 23 bis - Copertura dei posti di II qualifica dirigenziale degli uffici consiliari

Art. 24 - Attribuzione titolarità posto vacante

**Capo 3 - PERSONALE DELLA F.P.**

Art. 25 - Personale dei corsi di formazione professionale

Art. 26 - Primo inquadramento

Artt. 27 - 32

Art. 33 - Ammissione ai concorsi

Artt. 34 - 38

Artt. 39 - 42

Art. 43 - Assegnazione del personale addetto alle segreterie particolari o alle segreterie dei gruppi consiliari

**Titolo 2 - ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI REGIONALI**

Artt. 27 - 32

Art. 33 - Ammissione ai concorsi

Artt. 34 - 38

Artt. 39 - 42

Art. 43 - Assegnazione del personale addetto alle segreterie particolari o alle segreterie dei gruppi consiliari

**Titolo 3 - DIRITTI E DOVERI****Capo 1 - POSIZIONE FUNZIONALE E MOBILITA'**

Art. 44 - Posizione funzionale

Artt. 45 - 47

Art. 48 - Svolgimento di fatto di compiti compresi in profilo diverso da quello attribuito

Art. 49 - Trasferimenti

Art. 49 bis - Copertura dei posti del Consiglio Regionale

Artt. 50 - 52

Art. 53 - Mobilità tra Regione e comparto sanità

Artt. 54 - 55

Artt. 56 - 60

**Capo 2 - DIRITTI SINDACALI**

Artt. 61 - 63

Artt. 64 - 77

**Capo 3 - RIPOSO SETTIMANALE, CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI**

Art. 78 - Assenze per malattia

Artt. 79 - 91

**Capo 4 - DOVERI**

Art. 92 - Incompatibilità

Artt. 93 - 98

**Titolo 4 - AMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE****Capo 1 - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

Art. 99 - Fascicolo personale

Art. 100 - Formazione ed aggiornamento professionale  
Art. 101 - Attività connesse a corsi di formazione specifica  
Artt. 102 - 108

**Capo 2 - VALUTAZIONI DISCIPLINARI**

Art. 109 - Destituzione di diritto  
Artt. 110 - 126

Art. 127

Artt. 128 - 141

**Titolo 7 - ASSISTENZA E PREVIDENZA**

**Capo 1 - RICONOSCIMENTO INFERMITÀ PER CAUSA SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO**

Art. 142 - Infermità dipendente da causa di servizio - Adempimenti istruttori

Art. 143 - Accertamento della causa di servizio

Art. 144 - Equo indennizzo e rimborso spese di cura

Artt. 145 - 148

**Capo 2 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE**

Art. 149 - Trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza

Art. 150 - Trattamento di fine servizio

Art. 151 - Servizi computabili

Art. 152 - Personale trasferito - Riconoscimento servizio

Art. 153 - Personale a tempo determinato

Art. 154 - Acconti sul trattamento di quiescenza e di fine servizio

**Titolo 8 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO**

Artt. 155 - 157

Art. 158 - Disponibilità

Art. 159 - Dispensa dal servizio

Art. 160 - Collocamento a riposo

Art. 161 - Riammissione in servizio

Artt. 162 - 163

Art. 164 - Abrogazioni

Allegato -A

Allegato -B

Allegato -C

*Art. 01*

*Finalità*

*Abrogato. (34)*

**Titolo 1**  
**PERSONALE REGIONALE**

**Capo 1**  
**RUOLO DEL PERSONALE**

*Art. 02*

*Qualifiche funzionali*

*Abrogato. (28)*

*Art. 03*

*Dotazione organica*

*Abrogato. (8)*

*Art. 04*

*Progetti finalizzati*

*Abrogato. (26)*

*Artt. 05 12*

*Abrogati. (29)*

**Capo 2**

---

**DIRIGENZA***Artt. 13 20**Abrogati. (8)**Art. 21**Accesso alle qualifiche dirigenziali*

1. *Abrogato. (10)*
2. *Abrogato. (10)*
3. *Abrogato. (8/b)*
4. *Abrogato. (8/b)*
5. *Abrogato. (10)*
6. *Abrogato. (20)*
7. *Abrogato. (20)*
8. *Abrogato. (20)*
9. *Abrogato. (10)*
10. *Abrogato. (10)*

*Art. 22**Contingente della I qualifica dirigenziale**Abrogato. (8)**Art. 23**Affidamento di funzioni di qualifica dirigenziale superiore**Abrogato. (8)**Art. 23 bis**Copertura dei posti di II qualifica dirigenziale degli uffici consiliari**Abrogato. (8)**Art. 24**Attribuzione titolarità posto vacante**Abrogato. (28)***Capo 3****PERSONALE DELLA F.P.***Art. 25**Personale dei corsi di formazione professionale**Abrogato. (26)**Art. 26**Primo inquadramento**Abrogato. (26)***Titolo 2****ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI REGIONALI***Artt. 27 32**Abrogati. (26)**Art. 33**Ammissione ai concorsi**Abrogato. (28)**Artt. 34 38**Abrogati. (11)*

---

Artt. 39 42

Abrogati. (29)

Art. 43

*Assegnazione del personale addetto alle segreterie particolari o alle segreterie dei gruppi consiliari*

Abrogato. (8)

**Titolo 3**  
**DIRITTI E DOVERI**

**Capo 1**  
**POSIZIONE FUNZIONALE E MOBILITA'**

Art. 44

*Posizione funzionale*

Abrogato. (26)

Artt. 45 47

Abrogati. (29)

Art. 48

*Svolgimento di fatto di compiti compresi in profilo diverso da quello attribuito*

Abrogato. (26)

Art. 49

*Trasferimenti*

Abrogato. (28)

Art. 49 bis

*Copertura dei posti del Consiglio Regionale*

Abrogato. (26)

Artt. 50 52

Abrogati. (34)

Art. 53

*Mobilità tra Regione e comparto sanità*

Abrogato. (25)

Artt. 54 55

Abrogati. (34)

Artt. 56 60

Abrogati. (29)

**Capo 2**  
**DIRITTI SINDACALI**

Artt. 61 63

Abrogati. (4)

Artt. 64 77

Abrogati. (29)

**Capo 3**  
**RIPOSO SETTIMANALE, CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI**

Art. 78

*Assenze per malattia*

Abrogato. (34)

---

*Artt. 79 91*

*Abrogati. (29)*

**Capo 4  
DOVERI**

*Art. 92  
Incompatibilità*

*Abrogato. (7/a)*

*Artt. 93 98*

*Abrogati. (29)*

**Titolo 4  
AMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE**

**Capo 1  
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

*Art. 99  
Fascicolo personale*

1. Presso l'ufficio del personale è tenuto per ciascun dipendente un fascicolo nel quale sono inseriti tutti gli atti che lo concernono.
2. Il fascicolo deve contenere in particolare:
  - a) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico, al trattamento economico nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
  - b) i documenti relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego in corsi di istruzione, abilitazione, perfezionamento, e relativi ad attività didattica o scientifica, ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione tecnica e professionale;
  - c) l'indicazione dei profili assegnati successivamente alla nomina nonché gli eventuali trasferimenti e comandi;
  - d) i provvedimenti con i quali sono inflitte punizioni disciplinari, i provvedimenti di sospensione cautelare, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
  - e) gli atti relativi a giudizi di responsabilità verso l'amministrazione o verso terzi.

*Art. 100  
Formazione ed aggiornamento professionale*

*Abrogato. (28)*

*Art. 101  
Attività connesse a corsi di formazione specifica*

*Abrogato. (26)*

*Artt. 102 108*

*Abrogati. (29)*

**Capo 2 -  
VALUTAZIONI DISCIPLINARI**

*Art. 109  
Destituzione di diritto*

*Abrogato. (8)*

*Artt. 110 126*

*Abrogati. (29)*

*Art. 127*

*Abrogato. (4)*

*Artt. 128 141*

*Abrogati. (29)*

---

**Titolo 7**  
**ASSISTENZA E PREVIDENZA**

**Capo 1**  
**RICONOSCIMENTO INFERMITÀ PER CAUSA SERVIZIO EQUO INDENNIZZO**

*Art. 142*

*Infermità dipendente da causa di servizio Adempimenti istruttori*

*Abrogato. (25)*

*Art. 143*

*Accertamento della causa di servizio*

*Abrogato. (25)*

*Art. 144*

*Equo indennizzo e rimborso spese di cura*

1. Al dipendente non soggetto all'obbligo della iscrizione all'INAIL che per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alle tabelle A e B del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, compete un equo indennizzo, compete altresì il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norma di legge o di regolamento.
2. *L'equo indennizzo e il rimborso per le spese di cura competono anche al dipendente soggetto all'obbligo di iscrizione all'INAIL quando la menomazione permanente dell'integrità fisica conseguente ad infermità per causa di servizio non sia coperta dalla posizione assicurativa aperta presso l'istituto. (3/a)*
3. *Ai dipendenti regionali si applicano, in materia di riconoscimento di infermità per causa di servizio, equo indennizzo e rimborso spese di cura, le disposizioni previste per i dipendenti civili dello Stato. (23)*

*Artt. 145 148*

*Abrogati. (25)*

**Capo 2**  
**TRATTAMENTO PREVIDENZIALE**

*Art. 149*

*Trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza*

1. Ai fini dei trattamenti previdenziali e di quiescenza, il personale regionale è iscritto rispettivamente all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai dipendenti degli Enti locali (INADEL), e alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) o, in quanto previsto, alla Cassa per le pensioni ai sanitari (C.P.S.).
2. Il personale che in forza di norme di legge, ha optato per la prosecuzione della iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria, conserva tale iscrizione.
3. Per il trattamento di assistenza si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa statale in materia.

*Art. 150*

*Trattamento di fine servizio (36)*

1. La Regione assicura a favore dei propri dipendenti inquadrati nel ruolo del personale regionale o dei loro aventi causa di cui all' art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.
2. Detto trattamento, salvo quanto previsto ai successivi comma, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'ordinamento e l'attività del suddetto istituto.
3. Per ogni anno di servizio utile, determinato ai sensi del successivo art. 151 la misura del trattamento previdenziale è pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione annua contributiva, secondo le disposizioni dell'ordinamento dell'INADEL, riferita alla data di cessazione dal servizio, ivi compresi i benefici eventualmente attribuiti in applicazione dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, l'indennità integrativa speciale nella misura valutata dall'INADEL per il calcolo dell'indennità premio di servizio e la tredicesima mensilità.

4. Ai suddetti fini, le frazioni di anno superiori a sei mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate.
5. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto al primo comma e quella lorda corrisposta, a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o ad altro analogo titolo, dall'Ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.
6. Qualora alla cessazione dal servizio il dipendente non abbia maturato il diritto alla corresponsione dell'indennità premio di servizio, o altra indennità di questa sostitutiva, da parte dell'INADEL, la Regione liquida in suo favore il trattamento di fine rapporto con le modalità di cui al terzo e quarto comma, sulla base dei servizi prestati presso la Regione e dei periodi riconosciuti utili ai sensi del successivo art. 151, del secondo comma dell' art. 2 della l.r. 13 agosto 1984, n. 52 e successive modificazioni, dell' art. 7 della l.r. 10 maggio 1982, n. 35 e dell' art. 2 della l.r. 7 settembre 1981, n. 75 .
7. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 4 bis , (32) nessuna liquidazione a carico della Regione compete ai dipendenti che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di Enti il cui personale è iscritto all'INADEL e all'ENPAS, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale trasferito a seguito dei processi di mobilità coattiva da disciplinare con apposita legge.*

#### *Art. 151*

##### *Servizi computabili*

1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di previdenza di cui al precedente art. 150, sono computabili:
  - a) i servizi resi alle dipendenze della Regione;
  - b) i servizi presso altri Enti e lo Stato con iscrizione all'INADEL o all'ENPAS, nonché quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti Enti previdenziali vigenti nel tempo;
  - c) i servizi e periodi riscattati a carico del dipendente presso l'INADEL o presso l'ENPAS;
  - d) i servizi riconosciuti utili ai fini dell'indennità premio di servizio ai sensi dell' art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764 e dell' art. 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 .
2. Sono esclusi dal computo i periodi e servizi di cui al precedente comma che abbiano dato luogo alla liquidazione delle corrispondenti prestazioni previdenziali.
3. Sono altresì computabili i periodi riconosciuti utili a norma del successivo art. 152 dell' art. 7 della l.r. 10 maggio 1982, n. 35 , dell' art. 2, 2° comma della l.r. 13 agosto 1984, n. 52 e successive modificazioni e dell' art. 2 della l.r. 7 settembre 1981, n. 75 .
4. *Per il personale assunto o trasferito con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale differenza di cui al comma 5 dell'articolo 150 è determinata soltanto con riferimento ai periodi di servizio resi alle dipendenze della Regione. (24)*
- 4 bis. *La disposizione di cui al comma 4 non si applica al personale trasferito da Enti il cui ordinamento prevede un trattamento integrativo di quiescenza identico a quello garantito dalla Regione ai propri dipendenti, qualora tali Enti versino alla Regione una somma pari alla differenza di cui all'articolo 150, comma 5, virtualmente calcolata, secondo i criteri ivi indicati, sullo stipendio del dipendente in godimento al momento del trasferimento. Alla cessazione dal servizio, la Regione assicura ai dipendenti suddetti l'integrale trattamento integrativo di cui all'articolo 150. (33)*

#### *Art. 152*

##### *Personale trasferito Riconoscimento servizio*

1. Al personale trasferito alla Regione Toscana in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'INADEL dei servizi prestati negli Enti di provenienza e per il quale gli stessi Enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) la Regione riconosce ai fini previdenziali tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'Ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali l'importo della liquidazione o di altro analogo trattamento ad essi riferito sia stato versato alla Regione;
  - b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive le somme di cui al precedente punto a) e provvederà a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dal versamento, eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello dell'indennità premio di servizio determinata in via teorica, secondo i criteri di cui al 3° comma dell' art. 150, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data di iscrizione all'INADEL e ai periodi di cui al precedente punto a), computati secondo le disposizioni dell'ordinamento di provenienza;
  - c) alla definitiva cessazione dal servizio, la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa ai sensi dell' art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 , il trattamento di fine servizio determinato, con i

---

criteri di cui all' art. 150 in base alla somma dei servizi di cui al precedente punto a) e di quelli resi alle dipendenze della Regione.

2. Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, può rinunciare ai benefici di cui al 1° comma e optare per la riscossione dell'indennità accreditata dall'Ente di provenienza, che sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale.

*Art. 153*

*Personale a tempo determinato*

*Abrogato. (34)*

*Art. 154*

*Acconti sul trattamento di quiescenza e di fine servizio*

*Abrogato. (34)*

**Titolo 8**

**CESSAZIONE DEL RAPPORTO**

*Artt. 155 157*

*Abrogati. (29)*

*Art. 158*

*Disponibilità*

*Abrogato. (26)*

*Art. 159*

*Dispensa dal servizio*

*Abrogato. (28)*

*Art. 160*

*Collocamento a riposo*

1. Il dipendente è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.
2. *Abrogato. (35)*
3. *Abrogato. (35)*
4. *Abrogato. (35)*

**NORMA TRANSITORIA (2/b)**

*Per il personale che compie il sessantacinquesimo anno di età nel mese di entrata in vigore della presente legge e negli undici mesi successivi, la domanda di permanenza in servizio di cui all' art. 1 deve essere prodotta, a pena di decadenza, non oltre l'ultimo giorno del mese di compimento del sessantacinquesimo anno di età.*

*Art. 161*

*Riammissione in servizio*

*Abrogato. (34)*

*Artt. 162 163*

*Abrogati. (28)*

*Art. 164*

*Abrogazioni*

*Abrogato. (34)*

*Allegato*

*A*

*omissis (31)*

*Allegato*

*B*

*omissis (31)*

---

*Allegato*  
*C*

omissis (31)

---

**Note**

**0.** Dell'importo stabilito per la prima categoria.

**1.** Articolo così sostituito con l.r. 22 marzo 1990, n. 20 , art. 1.

**1/a.** Nota soppressa.

**1/d.** Articolo aggiunto con l.r. 14 novembre 1991, n. 53 , art. 3 e abrogato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

**1/e.** Articolo aggiunto con l.r. 14 novembre 1991, n. 53 , art. 2.

**2.** Comma aggiunto con l.r. 22 marzo 1990, n. 20 , art. 3.

**2/a.** Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 1991, n. 36 , art. 1.

**2/b.** Norma aggiunta con l.r. 19 luglio 1991, n. 36 , art. 2.

**2/c.** Nota soppressa.

**3.** Nota soppressa.

**3/a.** Comma aggiunto con l.r. 2 dicembre 1991, n. 56 , art. 1.

**4.** Articolo abrogato con l.r. 9 aprile 1990, n. 41 , artt. 2-14-18 e 19 .

**4/a.** Periodo abrogato con l.r. 9 aprile 1990, n. 41 , art. 8.

**4/b.** Comma abrogato con l.r. 9 aprile 1990, n. 41 , art. 9-10-12 .

**6.** V. l.r. 9 aprile 1990, n. 41 , art. 31.

**6/a.** Disposizioni aggiunte con l.r. 9 aprile 1990, n. 41 , art. 27.

**6/b.** Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 1992, n. 32 , art. 12.

**6/c.** Comma abrogato con l.r. 11 luglio 1994, n. 51 , art. 2.

**6/d.** Articolo introdotto con l.r. 11 luglio 1994, n. 51 , art. 1.

**6/e.** Comma così modificato con l.r. 16 maggio 1994, n. 36 , art. 1.

**6/f.** Comma così modificato con l.r. 16 maggio 1994, n. 36 , art. 2.

**7.** Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 1992, n. 32 , art. 14.

**7/a.** Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 1993, n. 108 , art. 13.

**8.** Articolo abrogato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

**8/a.** Capoverso abrogato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

**8/b.** Comma abrogato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

**8/c.** Comma così modificato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

**8/d.** Nota soppressa.

**8/e.** Il comma 2 del presente articolo è stato abrogato con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

**8/f.** Lettera abrogata con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

**8/g.** Le qualifiche ed i profili professionali della 2<sup>a</sup> e della 1<sup>a</sup> qualifica dirigenziale sono stati abrogati con l.r. 7 novembre 1994, n. 81 .

**9.** Il Reg. 13 dicembre 1995, n. 12 "Regolamento di disciplina dei dipendenti regionali inquadrati in qualifiche funzionali non dirigenziali", all' art. 6 così recita: "A norma dell' art. 29, comma 3, della l.r. 7 novembre 1994, n. 81 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono inapplicabili nei confronti del personale regionale inquadrato in qualifiche funzionali non dirigenziali le seguenti norme:  
- l.r. 21 agosto 1989 n. 51 : artt. 85, 86, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 155 limitatamente alla parte in cui richiama l'istituto della destituzione ai sensi dell' art. 108, art. 157 comma 1 lettera b), c) ed e);

- l.r. 22 marzo 1990 n. 20 ;

- l.r. 9 aprile 1990 n. 41 : art. 16 ;

- l.r. 16 maggio 1994 n. 36 ;

- l.r. 7 novembre 1994 n. 81 : art. 11, comma 5, lett. i)".

**10.** Comma abrogato con l.r. 19 marzo 1996, n. 23 , art. 25.

**11.** Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 1996, n. 23 , art. 25.

**12.** L'art. 12 del Reg. 18 luglio 1996, n. 5, all'art. 12 così recita: "Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

- art. 4 comma 5 e 6 della l.r. 21 agosto 1989, n. 51

- art. 33 della l.r. 21 agosto 1989, n. 51

- art. 41 comma 3, 4 e 6 della l.r. 21 agosto 1989, n. 51

- art. 10 della l.r. 20 luglio 1992, n. 32 "

**13.** Comma inapplicabile. A seguito dell'entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 13 maggio 1996, integrativo del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 e del C.C.N.L. per il personale di area dirigenziale del 10 aprile 1996, con Del. G. n. 1036 del 5 agosto 1996, integrata con Del. G. n. 1183 del 16 settembre 1996, è stato preso atto della sopravvenuta inapplicabilità di alcune norme contenute nella presente legge.

**14.** Comma inapplicabile. V. nota 13.

- 
15. Comma inapplicabile limitatamente al personale di qualifica dirigenziale. V. nota 13.
  16. Articolo inapplicabile. V. nota 13.
  17. Articolo inapplicabile limitatamente al personale di qualifica dirigenziale. V. nota 13.
  18. Rubrica inapplicabile limitatamente alle parole: "aspettativa e" e limitatamente al personale di qualifica dirigenziale. V. nota 13.
  19. Comma inapplicabile limitatamente alle parole: "aspettativa per motivi di salute" e limitatamente al personale di qualifica dirigenziale. V. nota 13.
  20. Comma abrogato con l.r. 14 aprile 1999, n. 20 , art.20.
  21. Nota soppressa.
  22. Nota soppressa.
  23. Comma aggiunto con l.r. 14 aprile 1999, n. 20 , art.23.
  24. Comma aggiunto con l.r. 14 aprile 1999, n. 20 , art.24.
  25. Articolo abrogato con l.r. 14 aprile 1999, n. 20 , art.25.
  26. Articolo abrogato con l.r. 17 marzo 2000, n.26 , art.70.
  27. Comma abrogato con l.r. 17 marzo 2000, n.26 , art.70.
  28. Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n.11 , art.1.
  29. Articolo abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n.11 , art.1.
  30. Nota soppressa.
  31. Allegato abrogato con l.r. 2 aprile 2002, n. 11 , art. 1.
  32. Parole inserite con l.r. 10 maggio 2002, n. 15 , art. 1.
  33. Comma aggiunto con l.r. 10 maggio 2002, n. 15 . art. 2.
  34. Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 73.
  35. Comma abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 73.
  36. L'articolo 138 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, così recita:...."A far data dal 1° gennaio 2012 cessano gli effetti della disposizione di cui all'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale).

---

### **Allegati**

all2 - Allegato A - TABELLA DI ARTICOLAZIONE PER PROFILI PROFESSIONALI DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

all3 - Allegato B - TABELLA DELLE ATTIVITÀ COMPORTANTI ESPOSIZIONI A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE E INTEGRITÀ PERSONALE

all4 - Allegato C - TABELLA RELATIVA ALL'EQUO INDENNIZZO